

Numero 02332/2012 e data 17/05/2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 11 aprile 2012

**NUMERO AFFARE 01258/2010**

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Prunle srl, in persona dei legali rappresentanti Maria Mosele e Caterina Basso, contro il Comune di Gallio e la Regione Veneto, per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.103 del 27 gennaio 2009 e della delibera del Consiglio comunale n.61 del 21 dicembre 2007 relative all'approvazione del piano di assetto del territorio del Comune di Gallio;

### LA SEZIONE

Vista la relazione 2208 del 26 febbraio 2010 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direzione generale sviluppo territorio e programmazione ha chiesto il parere del Consiglio di

Stato sul ricorso in oggetto;

visto il ricorso presentato in data 12 giugno 2009 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

viste le controdeduzioni del comune di Gallio in data 8 ottobre 2010;

viste le controdeduzioni della Regione Veneto in data 19 gennaio 2010;

vista la memoria difensiva della società Prunle pervenuta in data 4 aprile 2012;

esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Rocco Antonio Cangelosi;

Premesso:

La società Prunle srl, è proprietaria di un'area sita nel comune di Gallio, catastalmente censita al N.C.E.U, ai mappali n.917 e n.801, classificata dal previgente P.R.G "Fc (area attrezzata a parco)" e individuata dal vigente piano di assetto del territorio comunale, approvato ai sensi della legge regionale n.11/2004 come zona di ammortizzazione, che esclude, come la precedente destinazione, ogni capacità edificatoria dei predetti terreni.

La società ricorrente lamenta il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento per avere il Comune e di conseguenza la Regione Veneto, riclassificato, in sede di approvazione del PAT, la propria area come "zona di ammortizzazione" in un'area che risulta inserita in un contesto quasi completamente urbanizzato. In particolare i ricorrenti sostengono

che la delibera consiliare di adozione del P.A.T sia illegittima per violazione dell'art.78 del d.lgs. n.267/2000, in quanto è stata adottata all'esito di una votazione cui hanno preso parte ben 5 consiglieri aventi specifici interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado correlati al contenuto del P.A T. In relazione a tale censura il Comune di Gallio si è limitato a evidenziare che non sussiste la lamentata correlazione tra le prescrizioni contenute nel P.A.T e gli interessi specifici dei consiglieri comunali in quanto il P.A.T. stesso avrebbe un contenuto meramente programmatico delle linee di assetto e sviluppo del territorio, mentre il piano degli interventi(P.I) disciplinerebbe le relative disposizioni operative urbanistiche correlate agli interessi dei singoli cittadini.

L'Amministrazione, con la relazione citata in epigrafe, sostiene in via pregiudiziale e assorbente che il ricorso sia irricevibile per tardività, considerato che la delibera impugnata è stata pubblicata sul BUR Veneto in data 17 febbraio 2009, mentre il ricorso è stato depositato presso il Comune di Gallio in data 24 luglio 2009, con conseguente scadenza del termine di 120 giorni previsti dal d.P.R n.1199/71.

Considerato:

La Sezione ritiene preliminarmente il ricorso ricevibile, in quanto risulta presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il 12 giugno 2009, nel rispetto dei termini previsti dall'art.9, comma 1, del d.P.R. n.1199/1971.

Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento, in quanto la delibera di adozione del P.A.T n. 61 del 21 dicembre 2007 è avvenuta violazione dell'art.78 del decreto legislativo n.267/2000, avendo alcuni consiglieri, pur titolari di una pluralità di interessi propri o di parenti o affini, non solo partecipato alla discussione del P.A.T senza dichiarare la sussistenza di propri interessi, ma anche alla votazione esprimendo voto favorevole all'adozione del P.A.T.

Né può essere fatto valere quanto sostenuto dal Comune in merito al carattere meramente programmatico del P.A.T , atteso l'evidente vantaggio immediato derivato dall'attribuzione di vocazione edificatoria ai fondi di proprietà dei consiglieri medesimi o loro parenti o affini.

Ne discende la illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale n.61 del 21 dicembre 2007 e conseguentemente della deliberazione di ratifica della Giunta regionale del Veneto n.103 del 27 gennaio 2009 e di ogni atto presupposto e/o di esecuzione e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale rispetto agli atti impugnati.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto e le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta regionale della Regione Veneto sopra indicate, annullate.

L'ESTENSORE  
Rocco Antonio Cangelosi

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO  
Giovanni Mastrocola